



CENTRO STUDI DI PRIMAVERA FORENSE

**IL REGIME FISCALE DELLE UNIONI
CIVILI E DELLE CONVIVENZE DI FATTO**

a cura di *Alessia Urbani Neri*

Avvocato dello Stato

Luglio 2017

www.primaveraforense.it

INDICE

1. Premessa

2. L'impresa familiare

3. Le detrazioni

3.1 Gli interessi passivi su somme versate a titolo di mutuo per l'acquisto della prima casa

3.2 Le spese per ristrutturazione di immobili (art. 16 bis del TUIR)

3.3 Il bonus mobili art. 75 comma 1 L. n.208/15 (Legge di stabilità del 2016)

3.4 Le detrazioni per familiari a carico.

3.5 L'indicatore ISEE.

4. l'obbligo di mantenimento

1. Premessa

La legge n.76/16, meglio nota come "Legge Cirinnà", introduce nel nostro ordinamento giuridico, all'art. 1, due nuovi istituti: le unioni civili, disciplinate dal comma 1 al comma 35, e le convivenze di fatto, regolamentate dal comma 36 al comma 65, che hanno ricadute importanti non solo da un punto di vista civilistico, ma anche fiscale.

Sotto tale aspetto, verrà affrontata in questo articolo la tematica relativa alla rilevanza del vincolo familiare nel nuovo istituto delle "unioni civili" con le relative differenziazioni con il contratto di convivenza nell'ambito delle imposte dirette e le problematiche legate all'accertamento dei redditi e all'obbligo del mantenimento.

In generale, nelle unioni civili, in assenza di una specifica disciplina fiscale da parte del legislatore, che si limita a richiamare alcune norme del codice civile e della L. 898/70 in tema di scioglimento del vincolo matrimoniale, con esclusione della legge 184/83 in tema di adozioni , nazionali ed internazionali, trovano applicazione le disposizioni normative in materia fiscale che riportano le parole "coniuge, coniugi e similari" (ovvero familiari), non essendo applicabile in campo tributario l'istituto dell'analogia.

In definitiva, la normativa in esame estende alle coppie dello stesso sesso, che si uniscono civilmente, le medesime tutele e garanzie proprie dei coniugi di sesso diverso, uniti in matrimonio. Il primo comma dell'art. 1 richiama, infatti, l'art. 2 e l'art. 3 della Costituzione, ma non anche il 29, atteso il riferimento in detto articolo alla parola "matrimonio", volendo escludere il legislatore ogni comparazione tra le unioni civili tra persone dello stesso sesso e il matrimonio riservato, per ora, alle sole coppie di sesso diverso.

Ora, il concetto di "familiare", ai fini dell'applicazione delle norme civili e tributarie, deve intendersi riferito alla parte dell'unione civile e non potrebbe estendersi anche ai figli , naturali o adottivi, del soggetto dell'unione familiare a cui non sono legati nè

biologicamente, nè per effetto di adozione. Ciò in quanto dalla norma è stata espunta la possibilità del riconoscimento diretto del figlio di una delle parti dell'unione civile (cd. stepchild adoption o adozione del figliastro).

Tale concetto rispecchia quanto confermato dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 213/16 secondo cui *"l'art. 3 della Cost va invocato non per la sua portata eguagliatrice, restando diversificata la condizione di coniuge con quella di convivente"* e, dunque, anche della coppia civilmente unita. Pertanto, il nucleo familiare che deriverà dall'unione civile si limita alle sole parti dell'unione stessa. Concetto, quest'ultimo, ripreso anche dalla recente pronuncia della Camera Grande della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) nel caso Paradiso e Campaelli contro Italia del 24 gennaio 2017, ove la Corte partendo dalla nozione di "family life", ossia di cosa si intende oggi per "vita familiare" ha concluso che il diritto alla famiglia non tutela il "mero desiderio di fondare una famiglia", poichè la nozione di famiglia presuppone l'esistenza di stretti legami affettivi e non è un mezzo per crearne artificialmente altri.

2. L'Impresa familiare

L'impresa familiare è un istituto di riequilibrio solidale, introdotto dalla L. n.151/75 di riforma del diritto di famiglia e che rappresenta il riconoscimento del valore del lavoro prestato dal coniuge o dal familiare all'interno dell'azienda dell'imprenditore individuale, anche in mancanza di un accordo contrattuale. La legge sopperisce al difetto di accordo, dettando delle regole di tutela per chi lavora per altri in virtù di un vincolo familiare.

In tale direzione si era subito espressa la Suprema Corte di Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 3948 del 09/06/1983) riconoscendo che l'istituto *"ha natura residuale o suppletiva, in quanto diretto ad apprestare una tutela minima ed inderogabile a quei rapporti di lavoro comune che si svolgono negli aggregati familiari, in passato ricondotti ad una causa affectionis vel benevolentiae, o ad un contratto innominato di lavoro gratuito"*.

La tutela del lavoratore familiare trova la sua espressione nell'art. 230 bis c.c. con l'attribuzione del diritto al mantenimento, con la partecipazione agli utili e agli incrementi dell'impresa familiare, con la condivisione delle decisioni riguardanti la gestione e la cessazione dell'azienda, con la valorizzazione del diritto di partecipazione e con l'attribuzione della prelazione reale sull'azienda. Viene, quindi, "collettivizzata" un'impresa che rimane formalmente, e verso l'esterno, individuale, ma che all'interno del nucleo familiare è sottoposta alla volontà della maggioranza dei partecipanti. E tali sono il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Con la L.n.76/16 si è voluto estendere la tutela anche alle formazioni sociali di nuovo riconoscimento, rappresentate dalle unioni civili e dalle convivenze di fatto, pur con delle differenze consistenti tra i due istituti.

Per le unioni civili, l'estensione delle tutele è piena, atteso il richiamo del comma 13 alle norme del codice civile (Sez II, III, IV,V e VI del capo VI del Titolo VI del libro primo) . Restano fuori dalla copertura della norma richiamata, invece, i parenti, entro il

secondo grado, dell'unito civilmente all'imprenditore, perché se questi sono affini dell'imprenditore in caso di coniugio, tali non sono nel caso di unione civile, dal momento che la legge Cirinnà non estende il vincolo di affinità di cui all'art. 78 c.c. alle unioni civili. Nell'eventualità, potrà porsi rimedio a tale lacuna in sede di legislativa con interventi legislativi correttivi o con l'intervento della Corte Costituzionale, che rimuova l'ingiustificabile disparità tra coniugio e unione civile, in ordine alla mancata estensione dell'affinità alle unioni civili.

Parimenti, al momento non potrebbero accedere alla disciplina dell'impresa familiare i figli, anche adottivi, nipoti ex filio, genitori, nonni e fratelli dell'unito civilmente all'imprenditore, attesa l'esclusione dell'adozione diretta del figlio naturale della parte dell'unione civile. A tale esclusione potrebbe sopperirsi con l'adozione nei "casi speciali", disciplinati dall'art. 44, comma 1 lett. B) della L. n.184/83 , avendo l'art. 20 della L. n. 76/16 fatto salvo " *quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti* " .

Ai fini fiscali, all'impresa familiare, cui partecipa una parte dell'unione civile, troverebbe applicazione, per espresso richiamo all'art. 230 bis, l'art. 5 comma 4 del DPR 917/86 (TUIR) secondo cui il reddito e gli utili prodotti dall'impresa familiare vanno imputati a ciascun membro dell'impresa familiare nella misura del 49%, il quale, pertanto, sarà tenuto a dichiarare gli utili conseguiti, sebbene non effettivamente percepiti, secondo la propria quota di partecipazione. Ciò comporta che, in caso di accertamento del maggior reddito del titolare dell'impresa familiare, la rettifica riguarderà anche il familiare (nella specie la parte dell'unione civile) nei limiti della quota di partecipazione, come già affermato dalla Suprema Corte nelle pronunce in materia di accertamento dei redditi del familiare dell'impresa familiare. (Cass. sent. 21535/07; Cass ord. 18999/09).

Ovviamente, affinché possa imputarsi il maggior reddito accertato all'imprenditore e ai suoi familiari è necessario che l'impresa familiare sia stata costituita con atto pubblico

o scrittura privata autenticata. Tanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella recente decisione n. 2472 del 10 febbraio 2017.¹

L'art 5 del TUIR, infatti, prevede che l'accesso al regime fiscale delle "imprese familiari" avvenga solo se nell'atto costitutivo dell'impresa redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata risulti l'indicazione nominativa dei familiari partecipanti all'attività d'impresa, dovendo l'atto riportare la data anteriore all'inizio del periodo d'imposta ed essere regolarmente sottoscritto dall'imprenditore e dai familiari. Inoltre, l'imprenditore principale deve indicare nella dichiarazione dei redditi le quote attribuite ai singoli familiari e l'attestazione che le stesse sono proporzionate alla qualità e alla quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente. Ciascun membro dell'impresa familiare deve, infine, attestare, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver lavorato nell'impresa familiare in modo continuativo e prevalente. Il difetto anche di una sola delle condizioni, espressamente previste dall'articolo 5 del Tuir, preclude la possibilità di accedere al trattamento fiscale in materia di impresa familiare. Pertanto, nel caso di omessa stipula dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da cui risulti il nominativo dei partecipanti all'impresa familiare, non si ravvisa più un'impresa familiare ma un'impresa individuale, in cui *“i familiari collaboratori non sono contitolari dell'impresa familiare e i redditi loro imputati sono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quello di impresa”*.

Anche in caso di cessione dell'impresa familiare, le eventuali plusvalenze accertate dall'ufficio fiscale troveranno applicazione nei confronti della parte dell'unione civile

¹ Si riporta la massima della sentenza : *“In tema di imposte sui redditi, perché possa essere applicato il regime fiscale dell'impresa familiare, previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 597 del 1973 (norma applicabile "ratione temporis" ma sostituita dall'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986), non basta la mera cogestione da parte dei coniugi di un'azienda - eventualmente rilevante ex art. 177 c.c. per la ripartizione degli utili - ma è indispensabile che ricorrano le condizioni previste dal medesimo art. 5 cit., e cioè l'indicazione nominativa dei familiari partecipanti all'attività di impresa, l'indicazione delle quote attribuite ai singoli familiari nonché l'attestazione nella dichiarazione annuale di ciascun partecipante di aver lavorato per l'impresa familiare.*

che ha prestato in modo continuativo la propria attività lavorativa all'interno dell'azienda. Tanto trova conferma nella giurisprudenza di legittimità secondo cui " *Le plusvalenze derivanti dalla cessione di un'azienda gestita in regime di impresa familiare, così come i redditi derivati dall'esercizio della stessa, vanno imputati ai singoli partecipanti a prescindere dalla loro effettiva percezione. Ne consegue che ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito del singolo partecipante all'impresa familiare, che risulti avere incassato i proventi della cessione d'azienda, occorre stabilire non già se questi abbia o meno fornito la prova di avere liquidato agli altri partecipanti la quota ad essi spettante, ma soltanto quale fosse la sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa.* (cass sent. n. 21535/07)

Diversa è l'ipotesi di cessazione del rapporto con l'impresa familiare a seguito della quale il "soggetto cessato" riceva l'indennità di cessata collaborazione, che non potrà configurarsi come onere deducibile a favore dell'impresa stessa, come di recente affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 6721/17.² L'impresa, infatti, appartiene all'imprenditore ed il credito che sorge per effetto della cessazione del partecipante non solo non è tassabile ai sensi dell'art. 5 comma 4 del TUIR, che si riferisce ai soli redditi prodotti dall'impresa familiare, ma non può neanche venire considerato come costo deducibile da parte dell'azienda, difettando il requisito dell'inerenza, non trattandosi di una spesa che reca un contributo produttivo all'impresa. Tale principio si ricava anche dalla lettura dell'art. 60 del TUIR, che esclude la deducibilità dal reddito d'impresa, come spese per prestazioni di lavoro, le somme

² Si legge in sentenza: L'impresa di cui all'art. 230 - bis c.c., appartiene individualmente al titolare, sicché il diritto dei familiari alla liquidazione della partecipazione è soltanto un diritto di credito rapportato a una quota di beni, utili ed incrementi (Cass. 15 aprile 2004, n. 7223, Rv. 572099). La liquidazione alla cessazione del rapporto con l'impresa familiare consolida il diritto di credito del partecipante alla quota di beni, utili ed incrementi (Cass. 6 settembre 2016, n. 17639, Rv. 640823). Questo credito interno al rapporto personale di natura familiare non è deducibile dal reddito d'impresa, giacché difetta il requisito dell'inerenza, non trattandosi di un costo da cui derivi un pur potenziale ricavo. Non sussiste il paventato rischio della doppia imposizione, giacché la liquidazione corrisposta al familiare - in deducibile per quanto ora detto - non è però tassabile ai sensi del *D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, comma 4*, quest'ultimo concernendo la diversa fattispecie dei "redditi delle imprese familiari".

percepite a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al quarto comma dell'art. 5.

Ovviamente, l'accertamento unitario dei redditi d'impresa nei confronti dell'imprenditore principale e dei familiari trova applicazione laddove l'ufficio non contesti la natura dell'azienda come "impresa familiare" ovvero la differente ripartizione delle quote di partecipazione rispetto a quelle dichiarate.

Diverso è il caso di accertamento IRAP, data la natura reale dell'imposta, che non si riferisce ai redditi, nè al patrimonio in sè, ma all'attitudine dell'impresa a produrre un reddito maggiore. In tal senso, l'accertamento riguarderà il solo titolare dell'impresa, come già affermato dalla Suprema Corte nella sent. n. 1537/14 secondo cui *afferendo l'IRAP "non al reddito o al patrimonio in sè, ma allo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi, ne è soggetto passivo anche l'imprenditore familiare, stante il valore esemplificativo dell'elencazione delle figure nel D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, mentre non lo sono i familiari collaboratori - cui viene imputato, a determinate condizioni e proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, il reddito derivante dall'impresa familiare - colpendo tale imposta il valore della produzione netta dell'impresa ed integrando la collaborazione dei partecipanti quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore, o valore aggiunto, rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare")*

Da ultimo, si osserva che non può trovare concreta applicazione alle unioni civili tra persone dello stesso sesso il secondo comma dell'art. 230 bis c.c. che, più che disporre, recita la parità dei sessi ("il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo"), in quanto la parità dei sessi nell'unione civile è formalmente tautologica. Il dettato normativo andrebbe recuperato nella sua lettura di equiparazione del valore del

lavoro del coniuge debole a quello del coniuge forte, dove è forte il coniuge (rectius: il civilmente unito) imprenditore.

In conclusione, ai fini fiscali, nell'impresa familiare, coniugio e unione civile ricevono pari tutela .

Più complessa e soggetta ad una minore tutela in ambito tributario è l'impresa familiare costituita dai conviventi di fatto.

I conviventi di fatto sono definiti dal comma 36 della legge Cirinnà e sono quelli ai quali si applicano le disposizioni dal comma 37 al comma 67 della medesima legge.

Il comma 46, introduce il nuovo art. 230ter c.c. che letteralmente dispone che *"Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato"*.

Si ritiene che nell'impresa familiare formata dai conviventi di fatto assuma rilevanza la dichiarazione anagrafica o il certificato sullo stato di famiglia, da cui emergerebbe il requisito fondante della "stabilità" del rapporto, quanto meno ai fini dell'opponibilità ai terzi in via generale, potendo, però, in sua assenza, venire opposta a coloro ai quali la convivenza di fatto venga portata a conoscenza a cura delle parti. Ad esempio, dovrà riconoscersi una piena efficacia ai fini fiscali della dichiarazione di impresa familiare ex art. 230ter c.c. nella quale venga indicato il rapporto di stabile convivenza tra l'imprenditore e il coadiuvante.

A differenza delle unioni civili non trova applicazione il diritto di prelazione sull'azienda e il diritto al mantenimento, che però potrebbe essere sopperito dalla sua previsione nel contratto di convivenza, disciplinati dai commi 50 e seguenti della legge Cirinnà, trattandosi di materia rientrante nell'alveo delle *"modalità di contribuzione alle*

necessità della vita in comune" di cui alla lettera b) del comma 5. Sono poi assenti le previsioni dell'impresa familiare classica in materia di diritti, latu sensu amministrativi, di decisione e di gestione dell'impresa.

Ai fini economici, l'impresa familiare di una coppia unita civilmente e dei conviventi di fatto è uguale, ma non altrettanto ai fini fiscali, atteso che l'art. 5 del TUIR richiama solo l'art. 230-bis. Tale differenza di trattamento sembra trovare una sua giustificazione nel diverso rapporto che lega la coppia unita civilmente, dotato di una maggiore stabilità, rispetto alla convivenza di fatto caratterizzata dalla precarietà e dalla revocabilità unilaterale.

3. DETRAZIONI IRPEF

3.1 interessi passivi su somme versate a titolo di mutuo per l'acquisto della prima casa

Ciascuna parte dell'unione civile, quando il mutuo è intestato ad entrambi i partner dell'unione ed è stato stipulato per l'acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale, così come avviene tra coniugi uniti in matrimonio, potrà fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi (ex art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR). Nel caso in cui il partner sia fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.³

Nel caso di scioglimento del rapporto, le soluzioni plausibili sono le stesse che ricorrono nel caso di divorzio di una coppia "tradizionale". La casa potrebbe essere venduta per effettuare il rimborso del prestito oppure ricorrere all'istituto della "surroga" per passare dal mutuo cointestato a un mutuo di tipo tradizionale, ma ovviamente potrebbero cambiare le condizioni contrattuali del mutuo stesso o ancora a quello dell'"accollo", ossia quell'operazione che permette al coniuge di rimanere proprietario dell'immobile in via esclusiva, dopo aver acquistato l'altra parte dell'immobile e mantenendo le condizioni del mutuo invariate. In tal caso, vi dovrebbe essere accordo tra le parti e l'istituto bancario dovrebbe dare il consenso a tale modifica, rilevando in tal caso le condizioni della separazione. Inoltre, la parte che si vede obbligata a pagare gli alimenti può decidere di detrarre dall'assegno dovuto all'ex coniuge l'importo delle rate del mutuo.

³ L'art. 15 comma 1 lett. B del TUIR dispone, infatti, che *Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote*". Pertanto, attesa l'estensione alle unioni civili delle disposizioni normative ove compare la parola "coniuge" o "coniugi", tale norma trova applicazione anche alle parti civilmente unite.

In caso di morte di uno dei due partner dell'unione civile, si ritiene applicabile quanto previsto dal codice civile, ovvero il compagno superstite gode dello stesso diritto di successione che spetta al codice. Dovrebbe dunque ereditare anche l'obbligo di estinguere al posto del defunto eventuali mutui in essere, a meno di non rifiutare l'eredità.

3.2 spese per ristrutturazione di immobili (art. 16 bis del TUIR)

L'art 16 bis della L. n.917/86 (TUIR) prevede la detrazione, nella misura del 36%, delle spese per la ristrutturazione di immobili *"sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:..."* E', dunque, necessario che le spese siano state sostenute e siano rimaste effettivamente a carico dei contribuenti che possiedono o detengono l'immobile sulla base di un titolo idoneo, oggetto di intervento. Costituisce, ad esempio, un titolo idoneo oltre l'atto di acquisto di proprietà del bene, anche un contratto di comodato o di locazione.

L'Amministrazione finanziaria ha sempre ritenuto che la detrazione spetti anche al familiare del possessore o detentore dell'immobile, qualora sia questi a sopportare le spese dell'intervento edilizio, purchè sia convivente. (C. M. 121/98). Ad esempio se il marito effettua un intervento di ristrutturazione, sostenendo effettivamente le spese sull'immobile di proprietà della moglie, può beneficiare della relativa detrazione. In tale ipotesi, in considerazione del vincolo di parentela esistente e della convivenza dei due coniugi, non è necessario un titolo idoneo. Pertanto, la detrazione può essere fatta valere, pur mancando, ad esempio, un contratto di comodato registrato.

La C.M. n. 121/E del 1998 ha però chiarito che, affinché non sia necessario un titolo idoneo, non è sufficiente la mera convivenza dei due soggetti, ma le spese devono essere sostenute da un familiare del possessore o detentore dell'immobile. A tal proposito è stato precisato che "per 'familiari', s'intendono, a norma dell'art. 5, comma 5, del T.U.I.R., il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo

grado”. In tal senso, il convivente more uxorio, non essendo “legato” all’altra parte da un vincolo familiare, non potrebbe fruire della detrazione in esame, salvo il caso in cui non detenga l’immobile in base ad un titolo idoneo.⁴

L’Agenzia delle entrate ha però ritenuto che, dopo l’approvazione della legge Cirinnà (Legge n. 76/2016), sussistessero le condizioni per riconsiderare la precedente soluzione.

Così, nella risoluzione n. 64/E del 28.7.16 l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le persone civilmente unite potranno fruire dei benefici fiscali previsti relativamente al comparto delle spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica, anche in assenza di un titolo idoneo, atteso il vincolo di parentela e di convivenza.

⁴ Si legge infatti al punto 2.1 della circolare che **“La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (i bonifici di pagamento devono, quindi, essere da lui eseguiti e le fatture devono essere a lui intestate).** A tale riguardo è opportuno precisare che per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, s’intendono, a norma dell’articolo 5, comma 5, del Tuir, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Va, inoltre, chiarito che, in questa ipotesi, il titolo che legittima è costituito dall’essere “un familiare”, nel senso sopra chiarito, convivente con il possessore intestatario dell’immobile. **Non è richiesta l’esistenza di un sottostante contratto di comodato e, pertanto, nessun estremo di registrazione va indicato nell’apposito spazio del modulo di comunicazione dell’inizio dei lavori che il soggetto che intende fruire della detrazione deve presentare al centro di servizio competente, né al predetto modulo va allegata alcuna altra documentazione atta a comprovare tale situazione si fa tuttavia presente che la predetta documentazione (consistente eventualmente anche in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i fatti in questione) dovrà invece essere esibita o trasmessa in caso di richiesta da parte dell’amministrazione finanziaria.**

Parimenti in caso di convivenza di fatto, considerata la disponibilità dell'immobile come insita nella convivenza. Rileva in tal caso come titolo idoneo la dichiarazione anagrafica o il contratto di convivenza che regola il contributo di ciascun convivente alla vita di coppia ed al regime patrimoniale degli acquisti. Si riporta lo stralcio della risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 64/E del 28.7.16 da cui evincere i concetti sopra esposti" *La citata legge n. 76 del 2016 estende, però, ai conviventi di fatto alcuni specifici diritti spettanti ai coniugi (quale, tra gli altri, il diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario, analogamente a quanto previsto oggi per i coniugi e i familiari) e riconosce al convivente superstite il diritto di abitazione, per un periodo determinato, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto. Da tali disposizioni si evince che la legge n. 76 del 2016 - pur non avendo equiparato le convivenze di fatto alle unioni basate sul matrimonio - ha, in ogni caso, attribuito una specifica rilevanza giuridica a tale formazione sociale e, in questo contesto, ha evidenziato l'esistenza di un legame concreto tra il convivente e l'immobile destinato a dimora comune. Ai fini della detrazione di cui all'art. 16-bis, pertanto, la disponibilità dell'immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge n. 76 del 2016 senza necessità che trovi titolo in un contratto di comodato. Il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal richiamato art. 16- bis, può, dunque, fruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi. Così, ad esempio, come chiarito nella risoluzione n. 184/E del 2002, con riferimento ai predetti familiari, il convivente non proprietario dell'immobile può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall'abitazione principale della coppia."*

3.3 bonus mobili. art. 1 comma 75 L.n. 208/15 (Legge di stabilità del 2016)

Il comma 75 dell'art. 1 della L.n.208/15 (Legge di stabilità del 2016) ha previsto una ulteriore detrazione per le coppie coniugate, e conviventi more uxorio da tre anni, per un ammontare massimo di Euro 16.000 in dieci anni, delle spese per l'acquisto dei mobili da destinare ad abitazione principale , purchè uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni di età nell'anno 2016. Al fine di fruire della detrazione è necessario, quindi, che almeno uno dei due coniugi o conviventi non abbia superato i 35 anni di età, che l'immobile acquistato sia adibito ad abitazione principale della giovane coppia e che le spese per l'acquisto degli arredi sia stata sostenuta nel 2016. La norma fissa anche il limite massimo di spesa detraibile in 16.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Il bonus, quindi, non è collegato ai lavori di ristrutturazione dell'immobile, ma all'acquisto di un immobile da adibire (o già adibito) ad abitazione principale.

Sebbene nella circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 7/E del 31.3.16 non si faccia espresso riferimento alle "unioni civili" essendo stata emessa prima dell'entrata in vigore della L. 76/16, si ritiene che detta disposizione normativa trovi applicazione anche per le unioni civili, attesa l'estensione delle disposizioni normative contenenti la parola "coniuge" o "coniugi", purchè i partner si siano uniti civilmente nel 2016. Per le convivenze di fatto sembra rilevare il dato della dichiarazione anagrafica o il contratto di convivenza, atteso che la circolare, emanata prima dell'entrata in vigore della L.n.76/16, richiede come prova della convivenza more uxorio , al fine del calcolo del triennio di convivenza , l'iscrizione di entrambi i componenti nello stato di famiglia o l'autocertificazione.

Si tratta, comunque, di una norma transitoria , per ora valida solo per le spese sostenute nell'anno 2016, ma potendo prevedersi una sua "proroga" anche per gli anni successivi, appare necessario che per dimostrare la convivenza di fatto sia necessaria, ai fini della durata del rapporto di convivenza, la dichiarazione anagrafica o stato di famiglia, che dimostri la "stabile" convivenza, ovvero, il contratto di convivenza, con

cui le parti disciplinano il loro regime patrimoniale e da cui si evince la stabilità del rapporto.

3.4 detrazioni per familiari a carico

In tema di deduzioni e detrazioni, dall'assimilazione coniuge/partner deriva la possibilità di ridurre le imposte dovute quando determinate spese vengono sostenute nell'interesse del congiunto considerato ai fini fiscali come familiare a carico. A titolo esemplificativo si tratta degli oneri relativi alle spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali.

Ovviamente, attesa l'esclusione dell'adozione del figlio, naturale o adottivo, della parte dell'unione civile, questi non potrà godere della detrazione per le spese dei figli dell'altro partner dell'unione, a meno che non ricorra all'istituto dell'adozione speciale (art. 44 L. 184/83), venendo riconosciuto come "figlio" della parte dell'unione che opera la detrazione.

3.5 Indicatore ISEE

Com'è noto, l'art. 59 commi 51-53, della L.n.449/97 e successive modifiche ed integrazioni, ha introdotto i parametri da utilizzare per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Tali elementi sono essenziali per garantire criteri unitari di valutazione, ma anche l'accesso ad alcune prestazioni di servizio pubblico a titolo gratuito.

Ora, nel concetto di nucleo familiare, nell'ambito delle unioni civili, al di là dell'ipotesi di "adozione in casi speciali", rientrano sono le parti dell'unione civile a cui fare riferimento per la determinazione della situazione economica, patrimoniale, e finanziaria. Pertanto, si considerano solo i redditi e i beni posseduti dalle parti dell'Unione civile.

In tal senso con recente decreto interministeriale n. 138/2017, emanato d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, si è esteso solo alle unioni civili, ma non anche alle convivenze di fatto, l'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (cd modello ISEE) per la fruizione di prestazioni economiche, quali spese sanitarie, tasse universitarie, mensa scolastica, asili nido ecc..

Non si comprende il motivo della mancata previsione anche per i conviventi di fatto dall'obbligo di presentazione della denuncia ISEE per la fruizione di servizi pubblici a titolo gratuito, atteso il vincolo di assistenza reciproca che caratterizza i conviventi di fatto, come previsto dal comma 39 dell'art. 1 della L.n.76/16. Si auspica una estensione dell'istituto per l'evidente discriminazione con le unioni civili ed il travisamento dei principi fondanti la convivenza di fatto, disciplinati dalla Legge Cirinnà. All'attualità, comunque, i conviventi more uxorio non sono di fatto esclusi dalla presentazione del modello ISEE, esteso da sempre ai conviventi di fatto. In tal caso, nell'ipotesi in cui i conviventi risiedano presso lo stesso indirizzo basterà la presentazione della certificazione sullo stato di famiglia, mentre in caso di sola dichiarazione anagrafica, risiedendo i conviventi in luoghi diversi, vuoi per motivi di studio o di lavoro, il dichiarante dovrà indicare nel modello ordinario ISEE “altra persona del nucleo”.

4. OBBLIGO DI MANTENIMENTO

Nelle unioni civili, la cessazione del vincolo unitivo, così come nel matrimonio, comporta l'obbligo per una delle due parti di somministrare periodicamente un assegno di mantenimento, attesa l'espressa estensione alle unioni civili degli artt. 5 e 9 bis della L. n.898/70).

L'obbligo di mantenimento non riguarda i figli a carico della persona che riceve la prestazione. Tuttavia, dovendo il giudice verificare anche il reddito del precettore, non potrà non considerare anche le spese di mantenimento del figlio di questi.

Ciò ai fini fiscali ha l'effetto di rendere applicabile l'art. 10, comma 1, lett. c) del TUIR, laddove si prevede la deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogante dell'assegno di mantenimento per il coniuge in conseguenza di separazione/divorzio. Specularmente, nei confronti del soggetto percettore troverà applicazione l'art. 50, comma 1, lett. i) del TUIR, laddove è disposto che queste erogazioni rientrino nella categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Al contrario, in caso di scioglimento della convivenza di fatto, il comma 65 dell'art. 1 della L. 76/16 riconosce solamente il diritto agli alimenti nei confronti della parte che versi in stato di bisogno, venendo determinata la misura dell'assegno alimentare dal giudice proporzionalmente alla durata della convivenza e comunque con precedenza sui fratelli e sorelle.

Come già detto per l'impresa familiare, tale differenza di trattamento sembra trovare giustificazione nel diverso rapporto che lega la coppia unita civilmente, dotato di una maggiore stabilità, rispetto alla convivenza di fatto caratterizzata dalla precarietà e dalla revocabilità unilaterale (comma 59).



Centro Studi di Primavera Forense

Via Santamaura, 46 – 00192 Roma

Tel. 06.47.41.96.7 – Fax 06.92.91.22.33

centrostudi@primaveraforense.it

Seguici anche su:



www.primaveraforense.it